

OGGETTO

PARCO EOLICO SCANSANO



PROGETTO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO IN AREE TOTALMENTE IDONEE (D.Lgs. n°199/2021 e Allegato 1b del PIT Regione Toscana) COMPOSTO DA 11 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 79,2 MW

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

CONSULENZA



SINTECNICA ENGINEERING S.R.L.
Piazza IV Novembre, 4
Milano - 20124
P.I. 10246080963

Progettisti:

ING. LUCA TRIPPANERA



Gruppo di Lavoro:

ANDREA COLUCCI
GIULIO GORINI
MATTEO FARULLI
SAMUELE GIRAFFA

PROPONENTE



GRUPPO VISCONTI SCANSANO S.R.L.
Via Giuseppe Ripamonti, 44
Milano - 20141
P.I. 13357800963

TITOLO ELABORATO

AREE IDONEE F.E.R. (D.Lgs. 199/2021 - comma 8)

Numero attività
395.GVI.23
Codice Documento
R.CV.395.GVI.23.228.00

Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
00	05.04.2024	Emissione	L.T.	D.M.	L.T.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Località
**COMUNI DI SCANSANO
E MAGLIANO IN TOSCANA**
Provincia di Grosseto
Regione Toscana

PARCO EOLICO SCANSANO
COMUNE DI SCANSANO E MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO
REGIONE TOSCANA

AREE IDONEE PER IMPIANTO F.E.R. AI SENSI DELL'ART.8
DEL D.LGS N. 199/2021



INDICE

1	PREMESSA	2
2	SINTESI DEL PROGETTO	3
2.1	Localizzazione dell'impianto.....	3
3	AREE IDONEE	6
3.1.1.1	Il D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 – Aree idonee	8
3.1.1.2	Allegato 1b del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana. ...	9
4	CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE AREE IDONEE/NON IDONEE	13

1 PREMESSA

L'intervento in progetto rientra tra gli **impianti alimentati da fonti rinnovabili** per i quali l'art. 12, comma 1 del D.Lgs del 29/12/2003 n. 387 prevede che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti"*.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 79,2 MW e della relativa connessione alla rete elettrica nazionale in corrispondenza della nuova sottostazione "Magliano & Scansano" con allacciamento alla linea 380 kV alta tensione Montalto – Suvereto.

Ai sensi della normativa vigente, tale progetto è inquadrabile nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2) denominata *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* e pertanto viene sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

L'impianto rientra nella procedura del DM 10/09/2010 relativo all'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per i procedimenti di cui all'art. 12 del D.lgs 29/12/2003.

2 SINTESI DEL PROGETTO

Vengono di seguito sinteticamente descritti gli aspetti principali del progetto. Per un'approfondita analisi sulle scelte progettuali e le caratteristiche tecniche si rimanda alla documentazione di progetto allegata all'istanza.

L'impianto si compone di 11 aerogeneratori Vestas V-172, ognuno con una potenza pari a 7,2 MW e distribuiti in modo lineare da Nord a Sud lungo una linea di circa 14 km con una potenza totale di 79,2 MW e una produzione annua stimata pari a 221.760 MWh/a.

L'impianto si divide in due aree:

- quella Nord, ricadente nel comune di Scansano, sono ubicati gli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG-3, WTG-4, WTG-5 e WTG-6;
- nell'area Sud, nel comune di Magliano in Toscana, sono locati gli aerogeneratori WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-10 (ricadente nel comune di Scansano), WTG-11 e la sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta, nella RTN.

Le turbine eoliche di modello V-172 hanno una lunghezza della pala di 84 m, un'altezza al mozzo pari a 114 m ed un'altezza al top della pala pari a 200 m.

2.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto del "Parco Eolico di Scansano" è situato in provincia di Grosseto, nei Comuni di Scansano e Magliano in Toscana.

Figura 2—1 Inquadramento del sito




Tabella 2—1 Coordinate aerogeneratori WGS-1984.

WTG	Est (m)	Nord (m)	Quota altimetrica s.l.m.m. (m)
1	111358	424655	55,0
2	111511	424609	64,0
3	111642	424600	161,0
4	111443	424524	76,0
5	111507	424507	110,0
6	111528	424405	148,0
7	111446	424211	169,0
8	111354	424145	208,0
9	111503	424137	163,0
10	111601	424106	210,0
11	111438	424018	246,0


Gli aerogeneratori sono censiti al catasto come riportato in Tabella 2—2.

Tabella 2—2 Particelle catastali.

WTG	Comune	Foglio	Particella
1	Scansano	6	19
2	Scansano	13	41, 43
3	Scansano	42	14
4	Scansano	40	30
5	Scansano	62	4, 16
6	Scansano	98	38, 39
7	Magliano in Toscana	14	10
8	Magliano in Toscana	17	14
9	Magliano in Toscana	18	59
10	Magliano in Toscana	185	7
11	Magliano in Toscana	29	107

Gli aerogeneratori saranno collegati tramite un cavidotto di circa 45 km alla nuova sottostazione, posta a Sud-Ovest dell’impianto eolico, nelle vicinanze della località di “Poggio Maestrino” e allacciata alla linea aerea di Montiano – Orbetello da 132 kV.

Figura 2—2 Tracciato del cavidotto in progetto.



3 AREE IDONEE

Recentemente il D.Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)" all'articolo 20 disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In particolare l'articolo 20 al comma 8 sancisce:

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Di fatto quindi il D.Lgs. n 199/2021 supera le norme nazionali e regionali in merito alle aree non idonee emesse precedentemente al decreto stesso. Sebbene lasci all'emanazione di successive linee guida per l'individuazione delle "Aree idonee", qualifica quelle aree che, di sicuro, possono considerarsi "aree idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Quindi sebbene ogni regione abbia emanato, come richiesto dal DM 10/09/2010, le proprie indicazioni per l'individuazione delle aree non idonee nel proprio territorio, il D.Lgs. 199/2021 supera tale classificazione diventando di fatto il riferimento per la verifica della idoneità di un'area per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

Inoltre al comma 7 dell'articolo 20 il D.Lgs. 199/2021 precisa che: "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee". Di fatto precisando che le aree escluse dalle aree non idonee individuate dalle Regioni, in automatico, non possono essere considerate non idonee.

In attuazione dell'articolo 12, comma 10 del D.Lgs 387 del 29 dicembre 2003 e smi "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha approvato con Decreto del 10 settembre 2010 le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" con il quale, nell'allegato 3, viene introdotto il concetto di "aree non idonee". Secondo il decreto sono da considerare aree non idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile (DM 10/09/2010 Allegato 3 lettera f):

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387

del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;

- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Tuttavia lo stesso decreto esplicita che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti”*.

Aggiunge inoltre che *“l'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica”* e che (Allegato 3 lettera d) *“L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”*.

3.1.1.1 Il D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 – Aree idonee

Il D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 all'articolo 20 indica la *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”* affermando al comma 8 che *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 2, sono considerate idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

.....

c-quater) c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

Facendo riferimento alla **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si osserva che i siti degli aerogeneratori sono esterni alle aree classificate come vincoli paesaggistici art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda invece i beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 dalla **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** risulta che nel buffer di 3km dagli aerogeneratori non sono presenti beni sottoposte a tutela.

Infine in merito ai beni culturali immobili rappresentati nella **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** risulta che nel buffer di 3 km non sono presenti beni culturali immobili o aree pubbliche di rispetto dei beni culturali di eccezionale valore storico e artistico.

Emerge quindi che le postazioni degli aerogeneratori si trovano in aree idonee secondo il D.lgs. 199/2021.

3.1.1.2 Allegato 1b del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) della Regione Toscana ha previsto un elaborato specifico per la definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici, l'Allegato 1B "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici: aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".

L'Allegato 1b indica le prescrizioni relativi ai limiti localizzativi e alle potenze installata per impianti eolici all'interno di specifiche aree. In linea generale gli impianti eolici di potenza maggiore di 60 kW, come quello in progetto, non sono ammessi all'interno delle seguenti aree:

- immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice;
- aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett. a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare", laddove individuati nello strumento urbanistico come Zone E) o come Zone F) – verde attrezzato e parchi urbani – ex art. 2 del DM 1444/1968;
- aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett. e) "i ghiacciai e i circhi glaciali; lett. i) "le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448" (Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar);
- aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett. m) "zone di interesse archeologico";
- Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali - Zone A e B (ai sensi del comma 2 art. 12 della L. 394/1991), altresì tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del Codice e dalla LR 49/1995;
- Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali - Zone C (ai sensi del comma 2 art. 12 della L. 394/1991), altresì tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del Codice e dalla LR 49/1995;
- Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali - Zone D (ai sensi del comma 2 art. 12 della L. 394/1991) e Aree contigue (ai sensi dell'art. 35 della L. 394/1991), altresì tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del Codice e dalla LR 49/1995;
- Riserve naturali (nazionali, regionali): Riserve naturali integrali (così come definite nel relativo decreto istitutivo), altresì tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del Codice e dalla LR 49/1995;
- Riserve naturali (nazionali, regionali): Riserve di Popolamento animale - Altri tipi di Riserve naturali nazionali - Riserve naturali regionali (così come definite nel relativo decreto istitutivo), altresì tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del Codice e dalla LR 49/1995;
- Zone a protezione speciale ai sensi della L.R. 56/2000;
- Siti inseriti nella lista del Patrimonio Unesco (così come definiti nella relativa decisione del World Heritage Committee): centri storici e aree destinate ad uso residenziale e/o commerciale come specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale;
- Siti inseriti nella lista del Patrimonio Unesco (così come definiti nella relativa decisione del World Heritage Committee): aree diverse da quelle definite al punto precedente e buffer zone;
- Aree individuate sulla base delle "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici";
- Centri storici così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- Aree a destinazione residenziale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- Nelle aree a destinazione commerciale e/o terziaria dove specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale;
- aree a destinazione industriale, nelle aree portuali e retro portuali, negli interporti e nei centri intermodali così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale non sono ammessi impianti eolici ad eccezione di impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala;
- Aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata ricadenti all'interno di coni e bacini visivi;
- Aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale con le eccezioni riportate nel PAER.

Nella Figura 3—1 sono visualizzate tutte le aree considerate non idonee per l'installazione di impianti eolici con potenza maggiore di 60 kW. Nella stessa figura non sono state riportate le zone DOP e IGP in quanto la loro perimetrazione sembra ricoprire completamente tutto il territorio Regionale. In merito a queste aree si deve però specificare che i siti di installazione degli aerogeneratori in progetto non sono dedicati a colture DOP o IGP (vigneti), infatti si tratta principalmente di aree dedicate a seminativi intensivi.

Dalla Figura 3—1 emerge pertanto che le postazioni degli aerogeneratori in progetto sono esterne alle aree non idonee dell'Allegato 1B del PIT.

Figura 3—1 Aree non idonee della Regione Toscana. Per la legenda si rimanda alla Figura 3—2.




Figura 3—2 Legenda di Figura 3—1.

- ✓  Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- ✓  **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs.42/2004, art.136 (aggiornamento DCR 82/2022)**
- ✓  Lett. a) - I territori costieri
- ▼ ✓  **Aree tutelate - I Sistemi costieri**
 - ✓  1. Litorale sabbioso Apuano-Versiliese
 - ✓  2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio
 - ✓  3. Litorale roccioso Livornese
 - ✓  4. Litorale sabbioso del Cecina
 - ✓  5. Golfo di Baratti e Promontorio di Piombino
 - ✓  6. Golfo di Follonica
 - ✓  7. Golfo e Promontorio di Punta Ala e Puntone
 - ✓  8. Litorale sabbioso dell'Ombrone
 - ✓  9. Litorale roccioso dei Monti dell'Uccellina
 - ✓  10. Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio
 - ✓  11. Elba e Isole minori
- ✓  Lett. e) - I circhi glaciali
- ✓  **Aree tutelate**
- ✓  Lett. i) - Le zone umide
- ✓  **Aree tutelate**
- ✓  Lett. m) - Le zone di interesse archeologico
- ▼ ✓  **Zone tutelate di cui all' art. 11.3 dell' Elaborato 7B della disciplina dei beni paesaggistici**
 - ✓  **Zone tutelate di cui allart. 11.3 lett. a) e b) dell Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**
 - ▼ ✓  **Zone tutelate di cui allart. 11.3 lett. c) dell Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici (WMS)**
- ▼ ✓  Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica
 - ▼ ✓  **Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui allart. 11.3 lett. a) e b) (WMS)**
 - ▼ ✓  **Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui allart. 11.3 lett. c) (WMS)**
- ✓  Lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali
 - ✓  **Parchi nazionali**
 - ✓  **Riserve statali**
 - ✓  **Parchi regionali**
 - ✓  **Parchi provinciali**
 - ✓  **Riserve provinciali**
- ✓  Aree protette
 - ✓  **SIR**
 - ✓  **Aree Naturali di interesse locale (Anpil)**
- ✓  Siti Natura 2000
 - ▼ ✓  **ZSC/ZPS**
 - ✓  ZSC - ZPS
 - ▼ ✓  **SIC/ZSC**
 - ✓  SIC
 - ✓  ZSC
 - ▼ ✓  **ZPS**
 - ✓  ZPS
- ✓  **Siti Unesco (2013)**
- ✓  **Edificato_continuo**
 - ✓  aree_edificato_continuo_1830
 - ✓  aree_edificato_continuo_1954
 - ✓  aree_edificato_continuo_2012
- ✓  **Zone all'interno di con visivi e panoramici**
- ✓  **Aree agricole di particolare pregio (LR 11/2011 art. 7)**

4 CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE AREE IDONEE/NON IDONEE

Per quanto espresso nei paragrafi precedenti tutti gli aerogeneratori in progetto ricadono in aree idonee a norma del Dlgs. 199/2021. Inoltre tutte le postazioni degli aerogeneratori sono esterne alle aree non idonee per gli impianti eolici identificate dall'Allegato 1B del PIT della Regione Toscana.

Pertanto il progetto è conforme alla normativa in materia di aree idonee/non idonee e non sussistono vincoli ostativi alla realizzazione degli aerogeneratori nelle aree di progetto.